2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

ΙT

Se la possibilità di partecipare ad un gioco a premi legata all'acquisto di un giornale costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali solo per il fatto che tale possibilità di partecipazione rappresenta, perlomeno per una parte del pubblico destinatario, probabilmente il motivo determinate ancorché non l'unico, per l'acquisto del giornale.

(1) GU L 149, pag. 22.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Munchen (Germania) l'11 dicembre 2008 — British American Tabacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt

(Causa C-550/08)

(2009/C 69/34)

Lingua processuale: il tedesco

# Giudice del rinvio

Finanzgericht Munchen

### Parti

Ricorrente: British American Tabacco (Germany) GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Schweinfurt

## Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (¹) debba essere interpretato nel senso che le merci non comunitarie soggette ad accisa che sono sottoposte al regime di perfezionamento attivo ai sensi dell'art. 84, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate in regime sospensivo anche qualora esse vengano ricavate da prodotti non soggetti ad accisa nel regime di perfezionamento attivo solo a seguito dell'importazione di tali prodotti, cosicché, in conformità del quindicesimo «considerando» della direttiva 92/12/CEE, per la loro circolazione non deve essere utilizzato alcun documento di accompagnamento ai sensi dell'art. 18, n. 1, della direttiva 92/12/CEE.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se l'art. 15, n. 4, della direttiva 92/12/CEE debba essere interpretato nel senso che la prova della presa in carico dei prodotti soggetti ad accisa da parte del destinatario possa essere fornita anche in modo diverso che per mezzo del documento di accompagnamento di cui all'art. 18 della direttiva 92/12/CEE.

(1) GU L 76, pag. 1.

Impugnazione proposta il 16 dicembre 2008 dalla Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-553/08 P)

(2009/C 69/35)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH (rappresentante: avv. B. Kuchar)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Manpower Inc.

# Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-405/05, e annullare il marchio comunitario n. 76059 per tutti i prodotti e servizi;
- annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-405/05, nella parte riguardante la mancanza di prove quanto al carattere distintivo conseguito dal marchio comunitario n. 76059, e di rinviare il procedimento;
- in ogni caso, condannare l'UAMI e la titolare del marchio comunitario a sopportare le proprie spese e a risarcire quelle sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, al Tribunale di primo grado e alla Corte.

### Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale di primo grado, che ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l'«UAMI») 22 luglio 2005 relativa all'annullamento del marchio comunitario «MANPOWER». Il Tribunale ha statuito che il marchio comunitario «MANPOWER» ha un carattere descrittivo per i prodotti ed i servizi registrati solo nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e in Austria ed ha confermato la decisione della commissione di ricorso, secondo la quale il marchio in questione ha acquisito in seguito all'uso carattere distintivo negli Stati membri in cui presenta un carattere descrittivo.

Come motivi di ricorso viene addotta la violazione degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 51, n. 2, in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, lett. c) e l'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.

Contrariamente alla tesi del Tribunale, il segno «MANPOWER» come giustamente ritenuto dalla commissione di ricorso dell'UAMI — avrebbe carattere descrittivo, anche nei Paesi Bassi, in Svezia, in Danimarca ed in Finlandia nonché, inoltre, in tutti i restanti Stati membri appartenenti alla Comunità prima del 1º maggio 2004. Se il Tribunale avesse tenuto conto della circostanza che, secondo una statistica della Commissione europea il 47 % della persone in causa nella Comunità parlano inglese, esso avrebbe dovuto concludere che il marchio denominativo «MANPOWER» ha carattere descrittivo oltre che in Austria ed in Germania anche in altri Stati dell'UE, in particolare nei Paesi Bassi, in Svezia, in Finlandia e in Danimarca. Anche per quanto riguarda gli altri Stati appartenenti alla Comunità prima del 1º maggio 2004 il Tribunale ometterebbe di considerare che la parte rilevante della popolazione globale, in considerazione della sua istruzione scolastica obbligatoria, in ciascuno di tali Stati membri ha una conoscenza dell'inglese sufficiente a comprendere il senso di vocaboli di base, come le parole «MAN» e «POWER», e pertanto anche a riconoscere la parola «MANPOWER» come un termine descrittivo rispetto ai prodotti e servizi della titolare del marchio. Tuttavia il Tribunale non solo non motiverebbe perché si debba negare addirittura che la popolazione al di fuori del Regno Unito e dell'Irlanda abbia una conoscenza base dell'inglese, ma discorderebbe anche con la sua precedente giurisprudenza secondo la quale anche al complesso della popolazione all'esterno del Regno Unito e dell'Irlanda viene attribuita una certa conoscenza di base dell'inglese nel contesto della percezione di un marchio.

Quanto alla prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ampliando il pubblico di riferimento rispetto alla decisione della commissione di ricorso senza procedere ad una nuova valutazione delle esistenti prove del carattere distintivo acquisito. Perfino se si concordasse con il Tribunale sul fatto che la prova della notorietà deve essere fornita solamente rispetto al Regno Unito, all'Irlanda, alla Germania e all'Austria, esso avrebbe dovuto annullare la decisione in questo punto in considerazione dell'ampliamento del pubblico e rinviare il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Il Tribunale avrebbe

commesso anche un errore di diritto nell'accogliere la tesi della commissione di ricorso in merito ad un effetto di «spillover» dell'eventuale notorietà del marchio denominativo in questione dal Regno Unito all'Irlanda, benché non sia concepibile né un «traboccare» della notorietà di un marchio da uno Stato membro ad un altro nè da un prodotto o servizio ad un altro prodotto o servizio.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 dicembre 2008 — Müller Fleisch GmbH/Land Baden-Württemberg

(Causa C-562/08)

(2009/C 69/36)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht (Germania)

### Parti

Ricorrente: Müller Fleisch GmbH

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Interveniente: Rappresentante degli interessi federali presso il Bundesverwaltungsgericht

# Questione pregiudiziale

Se l'art. 6, n. 1, in combinato disposto con l'allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 999/2001 (¹) (GU L 147, pag. 1), nella versione del regolamento di modifica (CE) della Commissione 22 giugno 2001, n. 1248 (²) (GU L 173, pag. 12), debba essere interpretato nel senso che esso osta all'estensione dell'obbligo di controllo a tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, come previsto dal decreto in materia di accertamento della BSE 1º dicembre 2000 (BGBl. I, pag. 1659), modificato dal decreto 25 gennaio 2001 (BGBl. I, pag. 164).

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

<sup>(</sup>²) Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.